

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21.10.2019

SOMMARIO:

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	Pag 3
Art. 2 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	Pag 3
Art. 3 - DURATA	Pag 3
Art. 4 - CONVOCAZIONE	Pag 3
Art. 5 - FUNZIONAMENTO	Pag 3
Art. 6 - COMPETENZE	Pag 4
Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	Pag 4

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere istituisce la Commissione comunale consultiva per il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, recante il testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Art. 2 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. La Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche è nominata con decreto sindacale.

2. La Commissione è composta:

- a) dal Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- b) dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale per il settore del commercio su aree pubbliche;
- c) dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in ambito locale;
- d) da due rappresentanti del Comune, come di seguito individuati:
 - il Responsabile del Comando di Polizia Locale
 - il Dirigente responsabile del Settore Commercio e Attività produttive.

3. Al fine di individuare i componenti di cui ai punti b) e c) del comma precedente, il Comune invita le rispettive associazioni a designare una rosa di candidati.

4. Le associazioni interpellate provvedono al suddetto adempimento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. È data facoltà alle associazioni designanti di richiedere in ogni momento la sostituzione del componente precedentemente designato.

6. Nel caso in cui le associazioni di categoria e degli utenti non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.

Art. 3 - DURATA

1. La Commissione rimane in carica per una durata pari a quella dell'Amministrazione comunale che l'ha nominata e comunque fino all'insediamento della successiva.

Art. 4 - CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Sindaco, che la presiede.

2. L'avviso di convocazione, unitamente all'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno, è trasmesso agli altri componenti a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni prima della seduta.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La Commissione esprime il parere a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti della Commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, vengono sostituiti.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

5. Alla riunione della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore.

Art. 6 – COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii., la Commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'art. 16, comma 2, lett. h) della legge regionale n. 6/2010;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- c) all'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi per oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 6/2010;
- g) ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'atto deliberativo di approvazione.

2. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento, sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o con esse incompatibili.